

Bruxelles, 24 giugno 2026
(OR. en)

11081/26

ENER 442
ENV 818
CONSOM 213
COMPET 839

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	24 giugno 2026
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2026) 319 final
Oggetto:	RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO Relazione sull'attuazione del regolamento (UE) 2017/1369 che istituisce un quadro per l'etichettatura energetica

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2026) 319 final.

All.: COM(2026) 319 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 24.6.2026
COM(2026) 319 final

**RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL
CONSIGLIO**

**Relazione sull'attuazione del regolamento (UE) 2017/1369 che istituisce un quadro per
l'etichettatura energetica**

1. INTRODUZIONE

1.1. Contesto politico e giuridico

Il primo atto ufficiale dell'UE sull'informazione dei consumatori in merito all'efficienza energetica degli apparecchi è stato adottato 50 anni dopo la crisi petrolifera del 1973⁽¹⁾. Nel 1979 a tale atto ha fatto seguito un primo quadro dell'UE relativo all'etichettatura energetica, che da allora è stato rivisto e migliorato tre volte, l'ultima nel 2017. Nel frattempo i consumatori hanno imparato a conoscere e ad apprezzare l'etichetta energetica dell'UE. Da un'indagine Eurobarometro del 2024⁽²⁾ è emerso che l'etichetta energetica influenza direttamente le decisioni del 75 % dei partecipanti quando devono acquistare elettrodomestici.

Le etichette energetiche dell'UE forniscono informazioni facilmente comprensibili volte a stimolare la domanda e lo sviluppo di prodotti più efficienti. Dette etichette si affiancano ai requisiti minimi in materia di efficienza energetica e ad altri requisiti adottati nell'ambito del quadro dell'UE per la progettazione ecocompatibile. Attualmente l'UE disciplina oltre 30 gruppi di prodotti nell'ambito della progettazione ecocompatibile, 15 dei quali dispongono di un'etichetta energetica⁽³⁾. Si stima che, nel complesso, tali politiche abbiano ridotto le bollette energetiche medie delle famiglie di circa 317 EUR nel 2024, valore destinato a salire a 480 EUR entro il 2030, e che l'etichetta contribuisca in media al 27 % dei risparmi, mentre la quota prevalente dei risparmi deriva dalla progettazione ecocompatibile⁽⁴⁾.

La base giuridica per il regolamento sull'etichettatura energetica⁽⁵⁾ è l'articolo 194 del trattato. Tale regolamento stabilisce norme per la creazione di etichette specifiche di prodotto mediante atti delegati e impone determinati obblighi ai fornitori (fabbricanti, importatori e mandatari) e ai distributori per quanto riguarda la fornitura e l'esposizione delle etichette e delle informazioni standardizzate sui prodotti. La Commissione ha pubblicato due comunicazioni contenenti chiarimenti specifici: una sull'applicazione durante la pandemia di COVID-19⁽⁶⁾ e una nel 2024 sulle indicazioni della gamma e della classe di etichettatura energetica a seguito di una pronuncia pregiudiziale della Corte⁽⁷⁾.

1.2. Principali modifiche apportate al quadro relativo all'etichettatura energetica con la revisione del 2017

La revisione del 2017 ha modificato il quadro normativo trasformandolo da una direttiva a un regolamento e ha apportato modifiche alle norme esistenti al fine di: i) prevedere un riscalaggio graduale delle etichette sulla consueta scala A-G; ii) rafforzare la vigilanza del

⁽¹⁾ Raccomandazione 76/496/CEE del Consiglio, del 4 maggio 1976, concernente l'utilizzazione razionale dell'energia necessaria al funzionamento degli elettrodomestici (GU L 140 del 28.5.1976, pag. 18).

⁽²⁾ [Eurobarometro speciale 555, 2024](#).

⁽³⁾ https://energy-efficient-products.ec.europa.eu/product-list_it.

⁽⁴⁾ *Ecodesign Impact Accounting 2025 Overview report*, <https://circabc.europa.eu/ui/group/418195aef4919-45fa-a959-3b695c9aab28/library/c06608a7-9e47-4737-b0d2-da9aec097171/details>.

⁽⁵⁾ Regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017, che istituisce un quadro per l'etichettatura energetica e che abroga la direttiva 2010/30/UE (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 1).

⁽⁶⁾ Comunicazione della Commissione [2020/C 182/02](#) (GU C 183 del 2.6.2020).

⁽⁷⁾ [Causa C-761/22](#).

mercato; e iii) introdurre l'obbligo di registrazione in una banca dati dei prodotti a livello di UE (banca dati europea dei prodotti per l'etichettatura energetica – EPREL, *European Product Registry for Energy Labelling*)(⁸) come condizione preliminare per l'immissione sul mercato di un modello. Nell'ambito del nuovo quadro sono state introdotte otto etichette rivedute o nuove. Tali etichette presentano un formato neutro sotto il profilo linguistico, hanno un aspetto modernizzato e recano un codice QR che rimanda alle informazioni sul modello contenute nell'EPREL. Alcune etichette recano per la prima volta icone informative su aspetti relativi alla riparabilità o alla durabilità.

1.3. Ambito di applicazione della presente relazione

L'articolo 19 del regolamento sull'etichettatura energetica impone alla Commissione di presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione del regolamento atta a valutare *"l'efficacia del [regolamento sull'etichettatura energetica] e degli atti delegati e di esecuzione adottati a norma dello stesso nel permettere ai clienti di scegliere prodotti più efficienti, tenendo conto dell'impatto sulle imprese, del consumo di energia, delle emissioni di gas a effetto serra, delle attività di vigilanza del mercato e dei costi di creazione e manutenzione della banca dati"*.

Gli impatti sulle imprese, sul consumo di energia e sulle emissioni sono valutati in modo dettagliato per ciascun atto dedicato a un prodotto specifico nell'ambito del quadro in questione e la presente relazione fornisce una visione aggregata. Gli aspetti più orizzontali sono analizzati nella valutazione d'impatto che accompagna la proposta di semplificazione omnibus riguardante la normativa sui prodotti efficienti sotto il profilo energetico, adottata parallelamente alla presente relazione e influenzata dalla stessa. Parallelamente alla presente relazione è adottata una relazione distinta sull'attuazione del regolamento sull'etichettatura dei pneumatici (regolamento (UE) 2020/740).

La presente relazione si concentra pertanto in particolare sui temi seguenti:

- progressi in relazione al riscaldamento e all'introduzione di nuove etichette;
- processo di riscaldamento delle etichette (passaggio dall'etichetta vecchia a quella nuova);
- banca dati dei prodotti (e relativi costi e benefici);
- vigilanza del mercato;
- l'etichetta come strumento per i mercati guida di prodotti efficienti;
- efficacia delle nuove etichette energetiche.

1.4. Base analitica

La presente relazione si fonda in particolare su un'indagine(⁹), condotta su un campione di 20 073 consumatori che negli ultimi due anni hanno acquistato almeno uno, e al massimo tre, dei tipi di prodotto contemplati. Tale indagine ha interessato 10 Stati membri dell'UE (Cechia, Finlandia, Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania e Svezia) e ha coinvolto un campione di 204 fornitori e 207 dettaglianti di prodotti dotati di etichetta energetica appartenenti ai gruppi di prodotti per i quali è stata introdotta una

(⁸) <https://eprel.ec.europa.eu>.

(⁹) [Study on consumer understanding of the EU energy labels applied since 2011](#).

nuova etichetta e 123 utilizzatori professionali di apparecchi per la refrigerazione ad uso commerciale, con l'obiettivo di sottoporre a prova la nuova etichetta per tali prodotti.

Sono pervenuti contributi alla presente relazione da 14 Stati membri⁽¹⁰⁾ in seno al forum consultivo sulla progettazione ecocompatibile e sull'etichettatura energetica⁽¹¹⁾ e/o al gruppo di esperti per la cooperazione amministrativa (AdCo) sull'etichettatura energetica e sulla progettazione ecocompatibile⁽¹²⁾, nonché da altri 7 membri di detto forum⁽¹³⁾. L'analisi si fonda altresì sui dati ricavati dall'EPREL, dal sistema di informazione e comunicazione per la vigilanza del mercato (ICSMS – *Information and Communication System for Market Surveillance*)⁽¹⁴⁾ e da altre analisi e risorse accessibili al pubblico.

2. PROGRESSI IN RELAZIONE AL RISCALAGGIO E ALL'INTRODUZIONE DI NUOVE ETICHETTE

Il regolamento sull'etichettatura energetica ha incaricato la Commissione di rivedere e riscaldare tutte le etichette energetiche in vigore al 1° agosto 2017 e le ha conferito il potere di introdurre nuove etichette. Ha stabilito un calendario per il riesame delle etichette esistenti entro agosto 2018 (iniziando da un gruppo prioritario: lavatrici, lavatrici-asciugatrici, lavastoviglie, frigoriferi, sorgenti luminose e display elettronici). Ha fissato un termine generale per il riscaldamento ad agosto 2023 e un termine più lungo ad agosto 2025 per le caldaie a combustibile solido, gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente e gli scaldacqua⁽¹⁵⁾.

Il riscaldamento del gruppo prioritario è stato completato nel marzo 2019 e le etichette sono state esposte online e nei negozi a partire dal 1° marzo 2021⁽¹⁶⁾. Un regolamento omnibus ha corretto problemi tecnici relativi a tali norme appena in tempo per tale data⁽¹⁷⁾.

⁽¹⁰⁾ AT, BG, DE, DK, EE, IE, IT, LT, LV, NL, PT, SI, NO, IS.

⁽¹¹⁾ [Registro dei gruppi di esperti della Commissione](#).

⁽¹²⁾ [Elenco dei gruppi di cooperazione amministrativa](#).

⁽¹³⁾ APPLIA, Digital Europe, EHI, EHPA, EPEE, EuroCommerce, Lighting Europe.

⁽¹⁴⁾ [ICSMS](#).

⁽¹⁵⁾ Tali scadenze dovrebbero essere considerate complementari alle date dei riesami quinquennali stabilite negli atti delegati per ciascun prodotto.

⁽¹⁶⁾ L'etichetta riscaldata per i prodotti per l'illuminazione è stata esposta nei negozi a partire dal 1° settembre 2021.

⁽¹⁷⁾ [Regolamento \(UE\) 2021/340](#).

Situazione attuale dei riesami delle etichette specifiche per prodotto nel contesto del regolamento sull'etichettatura energetica					
Gruppo di prodotti	Riferimento	Termine per il riesame di cui al regolamento sull'etichettatura energetica	Entrata in vigore del riesame	Data di applicazione della nuova etichetta	Stato
Display elettronici (compresi i televisori)	Regolamento (UE) 2019/2013	2.8.2018	31.3.2019	1.3.2021	Adottato
Lavatrici/Lavatrici-asciugatrici	Regolamento (UE) 2019/2014	2.8.2018	31.3.2019	1.3.2021	Adottato
Sorgenti luminose	Regolamento (UE) 2019/2015	2.8.2018	31.3.2019	1.9.2021	Adottato
Frigoriferi per uso domestico	Regolamento (UE) 2019/2016	2.8.2018	31.3.2019	1.3.2021	Adottato
Lavastoviglie per uso domestico	Regolamento (UE) 2019/2017	2.8.2018	31.3.2019	1.3.2021	Adottato
Apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta	Regolamento (UE) 2019/2018	Nuova	Nuova	1.3.2021	Adottato
Smartphone e tablet	Regolamento (UE) 2023/1669	Nuova	Nuova	20.6.2025	Adottato
Aspirapolvere	Etichetta annullata dalla Corte nel 2018	-	-	-	Reintroduzione in preparazione Di' la tua
Asciugabiancheria	Regolamento (UE) 2023/2534	2.8.2023	22.11.2023	1.7.2025	Adottato
Forni e cappe da cucina	Regolamento (UE) n. 65/2014	2.8.2023	-	-	In preparazione Di' la tua
Unità di ventilazione residenziali	Regolamento (UE) n. 1254/2014	2.8.2023	-	-	In preparazione Di' la tua
Armadi refrigerati professionali	Regolamento (UE) 2015/1095	2.8.2023	-	-	In preparazione Di' la tua
Condizionatori d'aria, comprese le pompe di calore aria-aria	Regolamento (UE) n. 626/2011	2.8.2023	-	-	In preparazione Di' la tua
Apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale	Regolamento (UE) 2015/1186	2.8.2023	-	-	In preparazione Di' la tua

Apparecchi per il riscaldamento d'ambiente e apparecchi di riscaldamento misti	Regolamento (UE) n. 811/2013	2.8.2025	-	-	In preparazione Di' la tua
Caldaie a combustibile solido	Regolamento (UE) 2015/1187	2.8.2025	-	-	In preparazione Di' la tua
Scaldacqua	Regolamento (UE) n. 812/2013	2.8.2025	-	-	In preparazione Di' la tua

L'etichetta per gli aspirapolvere è stata annullata da una sentenza del Tribunale nel 2018⁽¹⁸⁾ e pertanto non è più in vigore. Sono inoltre in corso lavori in relazione a eventuali nuove etichette energetiche per: i) i moduli fotovoltaici; ii) gli aspirapolvere; iii) i computer; iv) gli emettitori di calore a bassa temperatura (radiatori); v) le lavastoviglie professionali e vi) le lavatrici professionali.

Il processo di riesame di un'etichetta energetica dell'UE è descritto nel dettaglio nel regolamento sull'etichettatura energetica e segue le norme per legiferare meglio. Comporta attività volte a: i) comprendere il mercato nell'ambito di un riesame; ii) sviluppare metodologie di prova riproducibili e rappresentative; iii) raccogliere contributi dal forum consultivo; e iv) produrre una valutazione e una valutazione d'impatto. Il progetto di atto viene quindi pubblicato al fine di raccogliere le osservazioni dei portatori di interessi e notificato all'Organizzazione mondiale del commercio. Gli esperti degli Stati membri sono consultati prima dell'adozione da parte della Commissione. La Commissione notifica l'atto al Parlamento europeo e al Consiglio. Infine l'atto è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* ed entra in vigore purché nessuna delle due istituzioni vi si opponga. Per le etichette energetiche rivedute nel 2019 sono trascorsi tra quattro e cinque anni dall'inizio del riesame alla pubblicazione. Da allora i progressi sono stati tendenzialmente più lenti a causa di lavori condotti parallelamente in relazione all'EPREL, procedimenti giudiziari, emergenze legate alla COVID-19 e alla crisi energetica del 2022, nonché della rinegoziazione del quadro per la progettazione ecocompatibile.

Finora sono state adottate e pubblicate nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* nove decisioni o comunicazioni relative a norme armonizzate per la presunzione di conformità ai sensi del regolamento sull'etichettatura energetica.

3. IL PROCESSO DI RISCALAGGIO DELLE ETICHETTE

Il regolamento sull'etichettatura energetica stabilisce un periodo transitorio di quattro mesi per l'introduzione di un'etichetta riscalata. Durante tale periodo, i fornitori devono fornire tanto l'etichetta vecchia quanto quella nuova e la scheda informativa del prodotto. I distributori devono sostituire le vecchie etichette esposte entro 14 giorni lavorativi dalla data specificata nell'atto delegato relativo a ciascun prodotto. Occorre aggiornare altresì il materiale tecnico per la pubblicità. La maggior parte (63 %) dei distributori che hanno risposto all'indagine svolta a sostegno della presente relazione ritiene il processo di rietichettatura semplice o molto semplice. Alcune associazioni di fabbricanti (ad esempio

⁽¹⁸⁾ [Causa T-544/13](#).

quelle del comparto dei prodotti per l'illuminazione) hanno segnalato difficoltà nel modificare le etichette quando i prodotti sono già in transito o sono stati precedentemente immessi sul mercato.

Durante tale periodo di transizione i consumatori possono ricevere prodotti accompagnati da due etichette, quella non riscalata e quella riscalata. Tali etichette sono raramente comparabili dato che spesso i metodi di prova e di calcolo cambiano e il rigore della scala aumenta. Ad esempio i prodotti che in precedenza erano A+++ possono essere classificati come di classe B o C in base alla nuova scala. Il regolamento sull'etichettatura energetica ha previsto che la modifica delle etichette potesse essere impegnativa per i consumatori, i fornitori e i distributori e ha pertanto chiesto agli Stati membri di avviare campagne di informazione. Alcune di queste sono state organizzate nell'ambito di progetti finanziati dall'UE quali Label2020⁽¹⁹⁾, Belt⁽²⁰⁾ e Compliance Services⁽²¹⁾. Alcuni Stati membri hanno segnalato una buona diffusione, mentre altri hanno sottolineato le difficoltà incontrate nell'introdurre le prime etichette riscalate a causa delle restrizioni legate alla COVID-19.

4. LA BANCA DATI DEI PRODOTTI

Uno degli elementi principali della revisione del 2017 è stata la maggiore digitalizzazione dell'etichetta energetica dell'UE. L'articolo 12 del regolamento sull'etichettatura energetica ha incaricato la Commissione di creare e mantenere una banca dati (EPREL) composta da una parte pubblica, da una parte relativa alla conformità e da un portale online che desse accesso alle due parti. Gli obiettivi erano: i) assistere le autorità di vigilanza del mercato; ii) fornire al pubblico informazioni riguardanti i prodotti immessi sul mercato; e iii) fornire alla Commissione informazioni aggiornate per riesaminare le etichette energetiche. Grazie all'importante sforzo di collaborazione da parte della Commissione, dei fabbricanti e di altri portatori di interessi, tale banca dati è diventata realtà: ad oggi è popolata da circa due milioni di modelli ed è stata visitata 6,6 milioni di volte nel 2025.

4.1. Attuazione

I fabbricanti hanno potuto registrare i prodotti in tempo per le prime etichette riesaminate nel 2019 e le autorità di vigilanza del mercato hanno ricevuto l'accesso poco dopo. Sin da quando la banca dati è operativa è disponibile un ufficio di assistenza alla registrazione. Spesso le associazioni di imprese dell'UE aiutano i loro membri a svolgere questo compito. La parte pubblica dell'EPREL è stata accessibile tramite codici QR a partire da marzo 2021, quando sono diventate applicabili le prime etichette riscalate dei prodotti. Dal 2022 un'interfaccia di ricerca dell'EPREL offre numerose funzionalità (quali filtri di selezione e opzioni di ordinamento). Il portale online per l'accesso da parte del pubblico all'EPREL, di cui all'articolo 12 e all'allegato I, punto 2, del regolamento sull'etichettatura energetica, è operativo dall'aprile 2022⁽²²⁾.

⁽¹⁹⁾ [LABEL2020](#).

⁽²⁰⁾ [BELT](#).

⁽²¹⁾ <https://www.product-compliance-services.eu>.

⁽²²⁾ https://energy-efficient-products.ec.europa.eu/index_en?prefLang=it.

Il regolamento di esecuzione adottato nel 2024⁽²³⁾ stabilisce ulteriori dettagli operativi per l'EPREL, chiarendo tra l'altro le norme per la gestione delle informazioni sensibili e introducendo la verifica obbligatoria dei fornitori mediante firme e sigilli e-IDAS.

Nell'attuare l'EPREL, la Commissione intendeva:

- ridurre al minimo gli oneri amministrativi per i fornitori attraverso registrazioni in blocco, servizi di interfaccia per programmi applicativi (API)⁽²⁴⁾ e la generazione automatica di etichette e schede informative del prodotto in tutte le lingue ufficiali dell'UE;
- facilitare il rispetto degli obblighi di esposizione online delle etichette energetiche e delle informazioni sui prodotti (scaricamento tramite API);
- agevolare l'uso da parte di singoli consumatori, acquirenti all'ingrosso, acquirenti pubblici e autorità al fine di individuare le classi di efficienza più popolate.

I fabbricanti hanno accolto con favore il fatto che gli atti delegati specifici per prodotto non richiedano la consegna sistematica *in forma cartacea* delle schede informative del prodotto (nell'ambito dell'opzione alternativa di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento sull'etichettatura energetica), che sono invece disponibili tramite l'EPREL.

L'EPREL consente inoltre a chiunque di monitorare gli sviluppi nei mercati delle registrazioni di modelli di prodotti con etichetta energetica. Tuttavia, poiché il regolamento sull'etichettatura energetica non impone ai fornitori di fornire dati sulle vendite di modelli, sono solitamente necessarie informazioni supplementari per stimare la quota di mercato dei modelli e stabilire se sia necessario avviare un riesame delle etichette.

Le autorità nazionali di vigilanza del mercato affermano che l'EPREL riduce il tempo e gli sforzi impiegati per i controlli di conformità.

L'accesso alla banca dati avviene principalmente tramite codici QR sulle etichette piuttosto che tramite il sito web. I dati dell'indagine e i riscontri forniti dalle autorità nazionali confermano che l'EPREL non è ancora ampiamente nota al pubblico o agli acquirenti di appalti pubblici. Anche dati di prodotti analoghe per i prodotti connessi all'energia esistono in altre regioni del mondo (ad esempio negli Stati Uniti⁽²⁵⁾, in Cina⁽²⁶⁾, in Canada⁽²⁷⁾ e in Australia⁽²⁸⁾).

4.2. Costi e benefici dell'EPREL

Tra il 2017 e il 2024 la Commissione ha speso 9,5 milioni di EUR per istituire e mantenere l'EPREL. Il bilancio operativo annuale è salito a 1,9 milioni di EUR nel 2024. Il costo unitario previsto di 3 milioni di EUR per la creazione dell'EPREL e il bilancio annuale per il mantenimento di 300 000 EUR hanno sottostimato il fabbisogno. Ciò è dovuto principalmente al fatto che tali cifre si basavano su stime relative a una banca dati delle

⁽²³⁾ [Regolamento di esecuzione \(UE\) 2024/994](#).

⁽²⁴⁾ Finora sono state fornite circa 1 000 chiavi API, principalmente a distributori (54 %), ma anche a fornitori, ricercatori, motori di ricerca, ecc.

⁽²⁵⁾ <https://www.regulations.doe.gov/ccms>; <https://www.energystar.gov/products>.

⁽²⁶⁾ <https://www.energylabel.com.cn/>.

⁽²⁷⁾ [Searchable product list | Natural Resources Canada](#).

⁽²⁸⁾ [Energy Rating - Search the Registration Database](#).

apparecchiature radio⁽²⁹⁾) avente un numero decisamente inferiore di registrazioni e parti registrate e priva di una parte accessibile al pubblico di cui invece l'EPREL dispone. Con il tempo l'EPREL ha altresì presentato un numero di registrazioni decisamente superiore a quello previsto nella valutazione d'impatto. Ciò è dovuto in parte alla decisione successiva di includere gli pneumatici nell'EPREL (che rappresentano il 13 % di tutte le registrazioni di tale banca dati). Infine la verifica e-IDAS non era originariamente prevista, ma è stata successivamente ritenuta necessaria al fine di garantire l'integrità della banca dati e ha comportato costi di sviluppo aggiuntivi una tantum.

I fornitori intervistati nel contesto dell'indagine hanno espresso opinioni divergenti circa il fatto che l'EPREL comporti costi complessivi di conformità più elevati o più bassi rispetto a prima. Il 38 % ha riferito che i costi di conformità, compresi i tempi, le spese finanziarie e le risorse umane, sono aumentati. Il 28 % ha indicato invece che i costi sono diminuiti rispetto a prima del 2019. Il restante 33 % ha dichiarato che i costi sono rimasti invariati. La maggior parte dei fabbricanti inserisce i dati autonomamente e un quarto dei fornitori intervistati esternalizza i compiti di registrazione⁽³⁰⁾. I distributori possono accedere gratuitamente alle informazioni contenute nell'EPREL e ottenere etichette stampate dai fornitori. I distributori segnalano livelli più elevati di soddisfazione nei confronti della politica rispetto ai fornitori, ma sottolineano la mancanza di parità di condizioni rispetto ai mercati online.

5. VIGILANZA DEL MERCATO E APPLICAZIONE DELLE NORME

La vigilanza del mercato nel mercato unico è disciplinata dal regolamento sulla vigilanza del mercato (regolamento (CE) n. 765/2008), che si applica anche ai prodotti contemplati dal regolamento sull'etichettatura energetica. Nel 2017 quest'ultimo regolamento ha rafforzato tali disposizioni generali con: i) disposizioni volte a incoraggiare la cooperazione tra le autorità nazionali di vigilanza del mercato; ii) chiarimenti in merito alle modalità per trattare i prodotti rischiosi; e iii) una procedura di salvaguardia dell'Unione (finora inutilizzata). L'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento sull'etichettatura energetica obbligava gli Stati membri a stabilire norme relative alle sanzioni e ai meccanismi esecutivi e a notificare tali norme entro il 1° agosto 2017 se non erano state precedentemente notificate ai sensi della direttiva sull'etichettatura.

Il rispetto della normativa in materia di prodotti efficienti sotto il profilo energetico si basa principalmente sull'autodichiarazione⁽³¹⁾. Ciò richiede un livello sufficiente di vigilanza del mercato e di applicazione delle norme al fine di garantire una concorrenza leale e conseguire i risparmi energetici attesi. La vigilanza del mercato è una competenza esclusiva delle autorità nazionali, ma l'UE fornisce sostegno finanziario: tra il 2017 e il 2024 sono stati erogati oltre 20 milioni di EUR per le attività nazionali di vigilanza del mercato e un sostegno di più ampio respiro a favore dell'attuazione attraverso Orizzonte Europa, il programma per il mercato unico e LIFE. Per quanto concerne il rispetto della normativa in materia di prodotti efficienti sotto il profilo energetico per i prodotti che entrano nel mercato dell'UE, i controlli doganali alle frontiere esterne dell'UE sono rimasti limitati e, di conseguenza, il numero di casi di non conformità rilevati è esiguo.

⁽²⁹⁾ [SWD\(2012\) 329 final](#).

⁽³⁰⁾ Analisi per il progetto EPREL services, finanziato nel quadro di LIFE, maggio 2025 (non pubblicata).

⁽³¹⁾ La certificazione da parte di terzi è obbligatoria per le caldaie.

Dai dati concreti desunti dalle azioni finanziate dall'UE, dai controlli effettuati dagli Stati membri e da una relazione speciale della Corte dei conti europea⁽³²⁾ del 2020 emergono livelli persistenti e significativi di non conformità (in particolare da parte dei negozi online). Anche i siti web di confronto dei prezzi spesso non riescono a esporre integralmente le informazioni richieste. L'azione concertata EEPLIANT 3, finanziata dall'UE⁽³³⁾ e che coinvolge 24 autorità nazionali di vigilanza, nell'ambito di un esercizio non rappresentativo basato sul rischio per sei gruppi di prodotti⁽³⁴⁾, ha rilevato che l'82 % dei prodotti nei negozi e il 97 % nei negozi online presentavano problematiche minori o rilevanti per quanto riguarda l'esposizione delle etichette, la dichiarazione di conformità o la documentazione tecnica (coprendo quindi tutta la documentazione, anche nell'ambito della progettazione ecocompatibile, non soltanto per l'etichettatura). La non conformità online ha rappresentato una problematica particolare per le sorgenti luminose⁽³⁵⁾. Dati mancanti o errati sulle etichette, sulla scheda informativa del prodotto o su altra documentazione tecnica non sempre significano che un prodotto non è conforme. Sono necessarie prove di laboratorio condotte presso laboratori accreditati al fine di stabilire la non conformità e ciò è costoso (in genere 1 000-10 000 EUR per modello o un importo più elevato per i prodotti di grandi dimensioni o complessi). Il 43 % dei 265 prodotti sottoposti a prova in laboratorio nell'ambito del progetto di verifica della conformità EEPLIANT 3 presentava problematiche in materia di prestazione energetica dato che si attestava al di sopra del livello di tolleranza. Il livello complessivo di non conformità nel mercato unico è tuttavia difficile da stimare, dato che i controlli sono quasi sempre basati sul rischio e le autorità di vigilanza del mercato destinano risorse limitate ai prodotti per i quali si prevede la maggior parte dei problemi. Le risultanze non possono essere estrapolate in relazione a tutti i gruppi di prodotti né a livello di UE nel suo complesso.

Nel 2024 il numero totale di prodotti ispezionati annualmente nell'ambito di tale quadro variava da 10-100 in alcuni Stati membri a 24 000 in Irlanda e 73 000 in Germania. La maggior parte dei casi ha comportato controlli documentali presso negozi e online e soltanto alcuni controlli approfonditi delle prestazioni. Come previsto dal regolamento sulla vigilanza del mercato, alla fine del 2025 gli Stati membri avevano registrato 3 147 casi di ispezioni approfondite ai sensi del regolamento sull'etichettatura energetica⁽³⁶⁾ nella banca dati dell'ICSMS dal 2017 (di cui il 57 % erano casi di non conformità). A metà del 2025 la Commissione ha avviato due procedure di infrazione nei confronti del Portogallo e della Romania per non aver segnalato alcun controllo approfondito nel 2023 e ha inviato un parere motivato al Portogallo nel novembre 2025.

450 modelli di prodotto presentano un collegamento incrociato tra l'ICSMS e l'EPREL, che dovrebbe rendere più efficaci le ispezioni per tali modelli. Per 3 300 registrazioni di modelli è stata finora utilizzata un'opzione che consente agli utenti di segnalare facilmente eventuali problemi con i modelli registrati o le relative informazioni direttamente nell'EPREL. Spesso le piattaforme online di dimensioni maggiori cooperano per rimuovere i prodotti non conformi, ma non sono responsabili dell'esposizione delle etichette e l'ampia

⁽³²⁾ [Relazione speciale 01/2020](#).

⁽³³⁾ [EEPLIANT3 Public Report Final.pdf](#).

⁽³⁴⁾ Condizionatori d'aria, illuminazione, asciugabiancheria, scaldacqua, apparecchi per il riscaldamento d'ambiente e ventilatori.

⁽³⁵⁾ [Studio sugli acquisti online - CLASP](#).

⁽³⁶⁾ Per controlli approfonditi si intendono i controlli di laboratorio e i controlli documentali destinati a valutare l'eventuale conformità di un prodotto.

gamma di prodotti da loro offerti ha altresì intensificato il compito generale di applicazione delle norme.

Nel 2021 la Commissione ha varato la rete dell'Unione per la conformità dei prodotti (EUPCN) a norma del regolamento sulla vigilanza del mercato. Nel 2024 ha istituito il primo impianto di prova dell'UE per la progettazione ecocompatibile e l'etichettatura energetica⁽³⁷⁾. La Commissione e gli Stati membri garantiscono congiuntamente che l'etichetta energetica non sia imitata per i prodotti non contemplati dalle misure delegate o per prodotti non energetici e, a tale riguardo, hanno in particolare avviato contatti con l'industria che promuove un'etichetta unificata volontaria per l'efficienza idrica affinché ne adattasse la progettazione⁽³⁸⁾.

6. L'ETICHETTA COME STRUMENTO PER I MERCATI GUIDA DI PRODOTTI EFFICIENTI

L'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento sull'etichettatura energetica prevede che gli incentivi forniti dagli Stati membri per i prodotti soggetti all'etichettatura energetica dell'UE riguardino i prodotti appartenenti alle *due classi di efficienza energetica più elevate tra quelle in cui si situa una percentuale significativa dei prodotti, o a classi più elevate*. L'obiettivo è concentrare gli incentivi sul lato della domanda (quali prestiti a tasso agevolato, sovvenzioni, riduzioni d'imposta o voucher) sui prodotti più efficienti, creando in tal modo un mercato guida per detti prodotti.

Criteri identici o molto simili sono utilizzati anche nel contesto di altre normative, tra cui figurano le prescrizioni della direttiva sull'efficienza energetica in materia di appalti pubblici⁽³⁹⁾, la tassonomia dell'UE⁽⁴⁰⁾ e le norme in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) concernenti aliquote ridotte per sistemi di riscaldamento efficienti⁽⁴¹⁾. Quattro Stati membri dell'UE applicano attualmente l'aliquota IVA ridotta su tale base.

La direttiva quadro sull'etichettatura del 2010 conteneva già disposizioni volte a promuovere l'uso dell'etichetta come base per mercati guida, ma la formulazione più precisa del criterio in questione e la funzionalità dell'EPREL che consente di visualizzare facilmente la distribuzione nelle diverse classi di qualsiasi sottoselezione di prodotti facilitano l'operatività di tali politiche. La Commissione e le autorità nazionali possono utilizzare l'EPREL per applicare il criterio di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento sull'etichettatura energetica con una semplice ricerca in tale banca dati come punto di partenza, riducendo la necessità di indagini di mercato dedicate e rafforzando la concorrenza attraverso la trasparenza di ciò che viene immesso sul mercato unico. La Commissione ha presentato orientamenti sul criterio in questione per favorirne l'applicazione⁽⁴²⁾.

⁽³⁷⁾ [Decisione di esecuzione \(UE\) 2024/1456 della Commissione](#).

⁽³⁸⁾ [Unified Water Label](#).

⁽³⁹⁾ [Direttiva \(UE\) 2023/1791](#).

⁽⁴⁰⁾ [Regolamento \(UE\) 2023/2486](#).

⁽⁴¹⁾ [Direttiva \(UE\) 2022/542 del Consiglio](#).

⁽⁴²⁾ https://energy-efficient-products.ec.europa.eu/consumers_en?prefLang=it&etrans=it#what-does-significantly-populated-mean.

7. EFFICACIA DELLE NUOVE ETICHETTE

7.1. Comprensione delle nuove etichette

La maggior parte dei consumatori intervistati ai fini dell'indagine afferma di comprendere le etichette e oltre il 90 % ha dichiarato di trovare l'etichetta e i suoi elementi (molto) facili da capire. Soltanto alcuni pittogrammi specifici per prodotto sono stati segnalati da oltre il 10 % dei partecipanti all'indagine come di difficile comprensione. Questo risultato positivo è probabilmente dovuto al fatto che, solitamente, i progetti delle etichette sono sottoposti a prova prima di essere proposti. Il 77 %-87 % dei consumatori intervistati ha ritenuto che la quantità di informazioni riportate su un'etichetta fosse adeguata. La percentuale restante ha asserito invece che vi fossero troppe informazioni o troppo poche (o non aveva alcuna opinione in merito). Nel complesso, da tali risultati non emerge quindi alcuna prova di un sovraccarico di informazioni o di un'insufficienza di informazioni.

Il 62 % dei consumatori che hanno partecipato all'indagine ha dichiarato di aver utilizzato le principali informazioni relative all'energia riportate sulla parte alta dell'etichetta. Il 37 % ha dichiarato di aver utilizzato anche i pittogrammi non energetici presenti nella parte inferiore. Gli acquirenti recenti di elettrodomestici sono risultati più propensi a dichiarare di aver utilizzato l'etichetta energetica nel prendere la decisione di acquisto (circa il 90 % di coloro che avevano visto l'etichetta). L'etichetta ha aiutato gli acquirenti di frigoriferi commerciali nell'80 % dei casi e il 70 % degli acquirenti di televisori e monitor, prodotti questi ultimi in relazione ai quali criteri di prestazione come la risoluzione o le dimensioni dello schermo sono importanti ai fini delle decisioni di acquisto.

7.2. Impatto sulla disponibilità di prodotti efficienti a prezzi accessibili

Da una relazione del 2021 dell'Agenzia internazionale per l'energia (AIE) sulle norme di efficienza degli apparecchi e sull'etichettatura⁽⁴³⁾ è emerso che in generale i requisiti di prestazione energetica e l'etichettatura aumentano di due o tre volte il tasso di miglioramento sottostante per i nuovi modelli. Ciò si traduce nel tempo in un aumento dell'efficienza media del parco totale. L'AIE rileva che i prezzi medi di acquisto tendono a diminuire del 2 %-3 % l'anno a causa della concorrenza (dopo un breve aumento a fronte dell'entrata in vigore delle nuove norme), ma le riduzioni di prezzo osservate per i diversi prodotti variano, rispecchiando il grado di concorrenza in un particolare mercato. Tali stime hanno natura globale: da una valutazione recente degli aspirapolvere nell'UE è risultato un calo annuo dell'1 % dei prezzi di acquisto durante il periodo di applicazione dell'etichetta. Ricerche pubblicate di recente confermano che l'etichetta energetica dell'UE è efficace rispetto all'obiettivo ambientale di orientare le scelte dei consumatori. Da tali ricerche emerge inoltre che la concorrenza sul lato dell'offerta costituisce un fattore trainante determinante dell'adeguamento del mercato; i prezzi tendono infatti a diminuire man mano che aumenta il numero di operatori sul mercato e che sempre più produttori iniziano a offrire prodotti appartenenti alle classi di etichettatura più elevate, con un conseguente surplus dei consumatori, stimolando nel contempo un'ulteriore innovazione⁽⁴⁴⁾.

(43) [AIE, Norme in materia di efficienza energetica per apparecchi e apparecchiature e programmi di etichettatura, 2021.](#)

(44) Anne Kesselring, "Energy labels in the European Union: Consumer inattention and producer responses", *Energy Economics*, volume 144, 2025, ISSN 0140-9883, <https://doi.org/10.1016/j.eneco.2025.108275>.

Al fine di garantire l'effetto di innovazione, nel regolamento sull'etichettatura energetica si afferma che qualora si introduca o si riscali un'etichetta, la Commissione assicura che nella classe A verosimilmente non figurino prodotti al momento dell'introduzione e che il tempo previsto prima che la maggior parte dei modelli rientri in questa classe sia di almeno 10 anni. Dai dati contenuti nell'EPREL emerge che dal 2019 le distribuzioni per classe di sorgenti luminose, apparecchi di refrigerazione, televisori e lavastoviglie si sono ampiamente sviluppate in linea con tali requisiti. Tuttavia il 90 % dei modelli di lavatrici registrati nell'EPREL ha raggiunto la classe A entro soli sei anni dal riesame. Di contro, le prestazioni di display elettronici si sono sviluppate più lentamente del previsto e sono raggruppate nelle classi inferiori (il 25 % dei modelli appartiene alla classe G)⁽⁴⁵⁾.

Secondo un'analisi di mercato indipendente, la quota di mercato delle lavatrici della classe migliore è aumentata del 50 % nel 2024⁽⁴⁶⁾. Ricerche accademiche basate su dati di mercato effettivi del 2021 suggeriscono che l'etichetta riscalata ha aumentato la disponibilità delle persone a pagare per frigoriferi appartenenti alle classi più elevate rispetto all'etichetta precedente, che era meno ben compresa⁽⁴⁷⁾.

8. CONCLUSIONI

Il regolamento sull'etichettatura energetica ha gettato le basi per etichette modernizzate che finora funzionano bene, ma la transizione non è ancora completata. Finora sei delle 15 etichette dei gruppi di prodotti sono state rivedute e nell'ambito di tale quadro sono state introdotte due nuove etichette. I lunghi cicli di revisione degli atti delegati specifici per prodotto hanno finora ridotto l'impatto complessivo del quadro strategico. L'applicazione insufficiente delle norme a livello di mercato nazionale e i livelli elevati di non conformità, almeno in alcuni segmenti di mercato (in particolare online), distorcono la parità di condizioni e riducono i risparmi energetici previsti.

Il contesto politico più ampio è cambiato in modo sostanziale dal 2017 a seguito: i) dell'aumento delle vendite online; ii) degli obiettivi dell'UE in materia di cambiamenti climatici; iii) dell'impegno globale a raddoppiare l'efficienza energetica entro il 2030; e iv) dell'accento posto sulla competitività nella relazione Draghi e nella strategia per il mercato unico nonché dei più recenti sforzi in materia di accessibilità economica dell'energia e indipendenza energetica. In tale contesto, le etichette energetiche rimangono uno strumento importante. Tutti i gruppi pertinenti di portatori di interessi che hanno partecipato al dialogo sull'attuazione della normativa in materia di prodotti energetici⁽⁴⁸⁾ nell'ottobre 2025 hanno sottolineato il ruolo svolto da tale normativa (compreso il regolamento sull'etichettatura energetica) nel promuovere l'efficienza energetica,

⁽⁴⁵⁾ È in corso una valutazione del regolamento delegato sui display. Diversi fattori complessi spiegano probabilmente il motivo per cui i modelli rimangono nelle classi con le prestazioni più basse (tra cui la preferenza di consumatori e fabbricanti per schermi di grandi dimensioni e con risoluzioni elevate).

⁽⁴⁶⁾ GfK, 2024 *Market Outlook*.

⁽⁴⁷⁾ Corinne Faure, Marie-Charlotte Guetlein, Joachim Schleich, "Effects of rescaling the EU energy label on household preferences for top-rated appliances", *Energy Policy*, volume 156, 2021, ISSN 0301-4215, <https://doi.org/10.1016/j.enpol.2021.112439>. Lo stesso studio ha dimostrato altresì che mostrare entrambe le etichette ai consumatori (come avviene durante la fase di transizione del regolamento sull'etichettatura energetica) non aumenta la disponibilità a pagare.

⁽⁴⁸⁾ [Dialogo sull'attuazione della normativa in materia di prodotti efficienti sotto il profilo energetico con il commissario Dan Jørgensen – Energia](#).

l'accessibilità economica e la competitività dell'industria dell'UE. Hanno però evidenziato anche che l'efficacia della normativa è smorzata dai casi di non conformità.

Dai dati disponibili sulle modalità di funzionamento delle etichette emerge che, a decenni dalla loro invenzione, le etichette energetiche dell'UE hanno ancora il potenziale per ridurre ulteriormente consumo energetico e possono contribuire anche ad altri obiettivi strategici. La banca dati dei prodotti EPREL per tutti i prodotti connessi all'energia aventi un'etichetta energetica dell'UE consente una maggiore trasparenza del mercato e l'elaborazione di politiche basate su dati concreti. Tuttavia l'EPREL non è ancora conosciuta o utilizzata quanto l'etichetta stessa e potrebbe essere sfruttata maggiormente anche per favorire la conformità e agevolare la vigilanza del mercato. La proposta omnibus presentata parallelamente alla presente relazione introduce modifiche che mirano a sfruttare meglio tali opportunità e allo stesso tempo a semplificare gli oneri per fornitori e dettaglianti, ove possibile.